

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5.

Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive all'aperto e del turismo itinerante al fine di:

a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aperto per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale della Regione;

b) favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del territorio piemontese;

c) valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali, i beni e i valori paesaggistici e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi riguardanti arte, natura, ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia;

d) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all'aperto, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e migliorarne la qualità dell'organizzazione e dei relativi servizi;

e) promuovere processi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo;

f) incentivare il turismo itinerante per vivere la vacanza a stretto contatto con la natura e la cultura dei luoghi visitati, lontano dalle destinazioni di massa e dal turismo stanziale;

g) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n.18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

h) disciplinare l'offerta turistica all'aperto in aree e spazi privati in un'ottica di economia condivisa dei servizi offerti.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività ricettive all'aperto, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale da associazioni ed enti senza scopo di lucro, per l'offerta al pubblico dei servizi di ospitalità turistica, servizi pertinenziali e complementari nelle seguenti strutture:

- a) campeggi;
- b) villaggi turistici;
- c) campeggi temporanei o mobili;
- d) aree per il turismo itinerante.

Art. 3.

(Servizi di ospitalità turistica e pertinenziali)

1. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sono assicurati durante il soggiorno i seguenti servizi di ospitalità turistica:

- a) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno nelle unità abitative su richiesta;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua e di riscaldamento nelle unità abitative nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli comuni;
- c) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle unità abitative;
- d) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.

2. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) possono offrire ad esclusivo utilizzo degli ospiti servizi pertinenziali quali:

- a) preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- b) esercizi commerciali;
- c) rimessaggio dei mezzi di pernottamento.

3. L'eventuale svolgimento delle attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, di vendita e rimessaggio alle persone non alloggiate è soggetto alla disciplina vigente in materia di commercio.

Art. 4.

(Locali accessori e servizi complementari)

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) possono offrire locali accessori e servizi complementari per il benessere e il relax degli ospiti, a condizione che la relativa gestione sia condotta in forma complementare all'ospitalità.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, disciplina i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali nonché delle piscine e degli spazi eventualmente destinati alle attività di cui al comma 1.

Art. 5.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) equipaggio: le persone che, singolarmente o in gruppo, soggiornano all'interno della struttura ricettiva all'aperto in una piazzola o unità abitativa, con o senza mezzi mobili di pernottamento propri;

b) piazzole: le superfici attrezzate messe a disposizione del turista atte ad ospitare l'equipaggio provvisto di tende o di mezzi mobili di pernottamento propri, nonché gli allestimenti mobili e le strutture accessorie o di appoggio;

c) unità abitative fisse: i bungalows, gli chalet, le soluzioni ricettive innovative, con o senza servizio autonomo di cucina, realizzate in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione, ancorchè sopraelevate o ipogee, ancorate in modo stabile al suolo e come tali concernenti volumi

assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche;

d) mezzi mobili: i mezzi ricreazionali, con o senza motore, quali le case mobili o mobilhome, i motorhome, i camper o autocaravan, i maxicaravan, i caravan o roulotte, anche messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, aventi caratteristiche di mobilità e contraddistinte da meccanismi di rotazione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento;

e) allestimenti mobili: le tende, nelle loro varie articolazioni e soluzioni, non ancorate in modo stabile al suolo, atte a soddisfare esigenze meramente temporanee aventi caratteristiche di mobilità e rimovibili in ogni momento;

f) strutture edilizie leggere e manufatti: le strutture e i manufatti predisposti temporaneamente dal turista conformi al regolamento interno della struttura ricettiva accostabili all'allestimento o al mezzo mobile di pernottamento, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni a carattere residenziale, realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento;

g) preingressi: le strutture, per il soggiorno diurno degli ospiti conformi al regolamento interno della struttura ricettiva, funzionali al completo utilizzo e alla protezione dell'allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in ogni momento.

2. I requisiti, le caratteristiche tecniche e funzionali delle casistiche definite al comma 1 sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

Capo II TIPOLOGIE RICETTIVE ALL'APERTO E ITINERANTI

Art. 6.

(Campeggi e villaggi turistici)

1. Sono campeggi le strutture ricettive all'aperto che, in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in piazzole attrezzate per l'insediamento di tende o di altri mezzi mobili di pernottamento di proprietà dei turisti e in via residuale in unità abitative o in allestimenti e mezzi mobili collocati dal titolare o gestore.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto che in un'area appositamente recintata, offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal titolare o gestore e costituiti da unità abitative fisse o allestimenti mobili e in via residuale in piazzole a favore di turisti provvisti di propri allestimenti e mezzi mobili di pernottamento.

3. L'appartenenza alla tipologia campeggio o villaggio turistico è determinata dal criterio di prevalenza percentuale, nel computo della capacità ricettiva, come di seguito determinata:

a) campeggio: se il numero delle unità abitative, fisse o mobili, nonché degli allestimenti e dei mezzi di pernottamento messi a disposizione del titolare o gestore del complesso ricettivo a favore di turisti sprovvisti di mezzi autonomi, è inferiore al 30 per cento rispetto alla capacità ricettiva totale;

b) villaggio turistico: se il numero delle unità abitative, fisse o mobili, nonché degli allestimenti e dei mezzi di pernottamento messi a disposizione del titolare o gestore del complesso ricettivo a favore di turisti sprovvisti di mezzi autonomi, è almeno il 30 per cento rispetto alla capacità ricettiva totale.

4. Le strutture ricettive all'aperto di cui ai commi 1 e 2 si distinguono in:

a) strutture di transito: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata limitata in cui, in prevalenza, l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti;

b) strutture stanziali: strutture ricettive all'aperto per il soggiorno di durata fino a un massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, in cui, in prevalenza,

l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole, prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti ed è garantito il mantenimento di un numero minimo di cinque piazzole a disposizione dei turisti in transito;

c) strutture miste: strutture ricettive all'aperto in cui coesistono le forme di occupazione di cui alle lettere a) e b).

5. Il comune può consentire su aree pubbliche o private, campeggi temporanei o mobili, per finalità sociali, ricreative, culturali e sportive.

6. I complessi ricettivi all'aperto si dotano di apposito regolamento riguardante le norme comportamentali da rispettare al loro interno, trasmesso, da parte del titolare o gestore, in allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e reso ben visibile al pubblico.

7. I requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei campeggi, dei villaggi turistici nonché dei locali adibiti all'eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e i requisiti igienico-sanitari minimi e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili, sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

Art.7.

(Garden sharing)

1. È consentito da parte di soggetti privati mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione, in aree con destinazione d'uso residenziale, per le quali le condizioni di compatibilità urbanistica sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, con offerta di servizi in modalità garden sharing.

2. Il garden sharing concorre a regolare nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rileva ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

3. L'attività di garden sharing è avviata ai sensi dell'articolo 13 ed è esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) è presente almeno un'unità abitativa privata autonoma non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con spazi all'aperto ed aree aventi le caratteristiche di cui al comma 1 adatte alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti;

b) è data ospitalità fino ad un numero massimo di due equipaggi, per un numero massimo di dieci persone e per non più di sette notti consecutive;

c) è dato sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili di pernottamento al termine del soggiorno.

4. I requisiti localizzativi, urbanistici, edilizi, tecnici ed igienico-sanitari minimi, nonché le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

Art. 8.

(Aree per il turismo itinerante)

1. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni promuovono a favore di imprese private e di associazioni o enti senza scopo di lucro, la realizzazione di apposite aree per la ricettività all'aperto in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale, nonché nelle vicinanze dei principali assi viari, tenuto conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e di strutture ricreative.

2. Rientrano nel turismo ricettivo itinerante le aree, pubbliche o private, integrate con il paesaggio naturale circostante, a basso impatto ambientale, destinate a turisti provvisti di veicoli mobili di pernottamento o mezzi ricreazionali autosufficienti, così come definiti agli articoli 47, 54 e 56 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che soggiornano in una determinata località, spostandosi lungo propri itinerari.

3. Le aree di cui al presente articolo si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) aree attrezzate o aree di sosta: aree destinate alla sosta e al pernottamento di turisti itineranti;

b) aree camper service: piazzole attrezzate per i turisti itineranti destinate alla sosta breve dei veicoli ricreazionali presso le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e in alcune aree di servizio prevalentemente autostradali di cui all'articolo 185 del d.lgs. 285/1992;

c) punti sosta: aree destinate a parcheggio dove sono consentiti la sosta e il pernottamento, senza servizi aggiuntivi.

4. Le aree di cui al comma 3 sono dotate di impianti e attrezzature definite dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

5. Con specifico regolamento sono disciplinati i comportamenti da adottare all'interno delle aree per il turismo itinerante trasmesso, da parte del titolare o gestore, in allegato alla SCIA e reso ben visibile al pubblico.

6. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 19 disciplina i requisiti tecnici e quelli igienico-sanitari, le caratteristiche tecnico-funzionali, nonché i servizi offerti nelle aree per il turismo itinerante.

Capo III

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 9.

(Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante)

1. L'insediamento dei complessi ricettivi all'aperto ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5, é consentito unicamente nelle aree destinate a fini turistico-ricettivi, specificatamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali e in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica, di sicurezza idrogeologica e sismica, edilizia, paesaggistica, di aree naturali e biodiversità, della Rete Natura 2000, nonché alle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, ed è soggetto al rilascio di un permesso di costruire, nonché al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e ai costi di costruzione.

2. Sono soggette, altresì, al rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1 le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). Non sono soggette al suddetto permesso le installazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), a condizione che il progetto licenziato con il permesso di costruire comprenda e rappresenti puntualmente la disposizione delle piazzole ospitanti tali installazioni. Le installazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), ad eccezione delle case mobili o mobilhome, e) ed f) non costituiscono interventi rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico e non richiedono autorizzazione paesaggistica. Le installazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), limitatamente alle case mobili o mobilhome, e g) non costituiscono interventi rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico e non richiedono autorizzazione paesaggistica limitatamente agli interventi di cui al punto A. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

3. Se nelle aree per il turismo itinerante sono installate esclusivamente attrezzature dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che non determinano una trasformazione irreversibile

e permanente del territorio su cui insistono, è richiesta una SCIA ai sensi dell'articolo 22 del medesimo decreto.

4. L'allestimento di complessi ricettivi all'aperto all'interno di parchi regionali è consentito solo se conforme al piano del parco e al relativo regolamento e previo nulla osta dell'ente gestore reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) per quanto riguarda i parchi nazionali e nel rispetto della disciplina regionale in materia di aree protette regionali e di Rete Natura 2000.

5. In caso di insediamento di nuovi complessi ricettivi, in aree sottoposte a tutela paesaggistica, è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

6. Le modifiche delle opere edilizie, ivi comprese le unità abitative fisse, sono consentite secondo il regime ordinario previsto dalla normativa edilizia e urbanistica in relazione alla rilevanza e all'entità delle modifiche.

Art.10.

(Deroghe ed esclusioni)

1. Non è consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 e 8, fatta eccezione per:

a) gli spazi all'aperto destinati alla sosta di campeggiatori all'interno delle strutture ricettive agrituristiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;

b) le aree per il turismo itinerante a favore dei mezzi ricreazionali individuati dal d.lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione;

c) le aree e gli spazi privati offerti in modalità garden sharing, ai sensi dell'articolo 7, previo consenso del proprietario.

2. Non è ammesso in nessuna forma il campeggio libero.

Art. 11.

(Procedimenti per l'allestimento dei complessi ricettivi all'aperto e per le aree destinate al turismo itinerante)

1. Il titolo abilitativo di cui all'articolo 9, comma 1, è rilasciato dal comune territorialmente competente, sulla base dei seguenti elementi ed allegati:

a) documentazione comprovante l'esclusiva disponibilità dell'area interessata all'allestimento e alle relative pertinenze;

b) progetto preliminare di massima o di esecuzione delle opere nonché delle attività accessorie e complementari, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 19;

c) planimetria generale in scala sufficiente a individuare chiaramente la localizzazione dei servizi, delle unità abitative e degli allestimenti di varia natura, comprensiva delle piazzole e relativa numerazione;

d) elaborati esecutivi degli allestimenti fissi;

e) relazione tecnica ed economica sulle opere oggetto di insediamento;

f) rispetto delle disposizioni e delle limitazioni in materia di sicurezza idrogeologica e sismica, di carattere naturalistico, ambientale e paesaggistico presenti nell'area oggetto di insediamento e della normativa in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale; in caso di area ricadente all'interno di un sito facente parte della Rete Natura 2000, è richiesta la preventiva valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

g) parere dei vigili del fuoco.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono richiesti anche per l'allestimento delle aree di cui all'articolo 9, comma 3. In tal caso la documentazione, presentata da parte del soggetto interessato, è asseverata da un tecnico abilitato e trasmessa all'amministrazione comunale in allegato alla SCIA.

Art.12.

(Avvio di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante)

1. Chiunque intende gestire una delle strutture ricettive di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, presenta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 una SCIA, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività.

2. La SCIA è presentata su apposita modulistica resa disponibile dal SUAP e predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

a) dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa tecnica vigente in materia, nonché del decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone);

c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica:

a) all'azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio dell'attività di vigilanza;

b) alla provincia o alla Città metropolitana di Torino e all'agenzia turistica di accoglienza locale (ATL) competenti per territorio, a fini informativi.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA, corredata dalla ricevuta di avvenuta presentazione.

6. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1, è segnalata, entro i dieci giorni successivi al loro verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.

7. I soggetti di cui al comma 1 ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:

a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 773/1931 e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);

b) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400);

c) comunicazione annuale delle caratteristiche e dei prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo e loro esposizione al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive);

d) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;

e) stipula di un'apposita polizza assicurativa per i rischi o i danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose e gli ospiti, commisurata alla capacità ricettiva della relativa struttura e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne, nonché ad impianti pertinenziali nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

Art. 13.

(Avvio di campeggi temporanei o mobili e garden sharing)

1. Chiunque intende gestire un campeggio temporaneo o mobile di cui all'articolo 6, comma 5, oppure un'attività di garden sharing di cui all'articolo 7, presenta una comunicazione al comune sul cui territorio insistono le strutture e le aree da destinare all'attività.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:
 - a) dei requisiti soggettivi di cui al regio decreto 773/1931 e al rispetto dell'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;
 - b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi della normativa tecnica vigente;
 - c) dei requisiti localizzativi e urbanistici, nonché dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.
4. Il comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la trasmette in via telematica:
 - a) all'ASL per l'esercizio dell'attività di vigilanza;
 - b) alla provincia o alla Città metropolitana di Torino e all'ATL competenti per territorio, a fini informativi.
5. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella comunicazione di cui al comma 1 è segnalata, entro i dieci giorni successivi al loro verificarsi, al comune territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.
6. I soggetti di cui al comma 1, ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:
 - a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 773/1931 e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013;
 - b) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della l.r. 12/1987 e nel rispetto del d.lgs. 322/1989;
 - c) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente;
 - d) stipula di un'apposita polizza assicurativa nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, per i rischi o i danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose e gli ospiti, commisurata alla capacità ricettiva della relativa struttura e con estensione ad eventuali locali interni e ad aree esterne nonché ad impianti pertinenziali.

Art. 14.

(Gestione delle attività)

1. La gestione dei complessi ricettivi all'aperto e delle aree per il turismo itinerante di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, può essere svolta in forma imprenditoriale e in tal caso è in capo ad un unico soggetto giuridico. E' altresì consentita la gestione da parte di enti, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro o che operano nel settore del turismo giovanile, nonché per finalità ricreative, culturali e sociali per i quali è ammessa la relativa gestione esclusivamente per i propri soci o aderenti alla singola organizzazione.
2. La gestione dei complessi ricettivi all'aperto di cui all'articolo 6, comma 5, è consentita esclusivamente da parte di enti o associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro o che operano nel settore del turismo giovanile, nonché per finalità ricreative, culturali e sociali per i quali è ammessa la relativa gestione per i propri soci o aderenti alla singola organizzazione.
3. La gestione delle attività in modalità garden sharing è svolta esclusivamente in forma non imprenditoriale da privati.
4. I servizi riservati ai turisti ospitati presso le strutture di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, se svolte in modo imprenditoriale, possono essere gestiti direttamente dal titolare della struttura ricettiva o affidati ad altri soggetti in possesso di regolare titolo abilitativo per l'attività svolta, fermo restando, in capo al gestore principale, la responsabilità anche della qualità dei servizi offerti

dalla struttura ricettiva all'aperto; l'eventuale offerta del servizio di ristorazione alle persone non alloggiate é soggetta alla disciplina vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

5. Con riferimento alle strutture stanziali, l'occupazione delle piazzole è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre il periodo di apertura della struttura, mediante stipula di appositi contratti non tacitamente rinnovabili; al termine del rapporto contrattuale, in caso di mancato rinnovo, eventuali dotazioni, allestimenti, strutture accessorie o mezzi mobili di pernottamento sono rimossi a cura ed onere dell'ospite.

6. E' fatto divieto per il titolare o gestore del complesso ricettivo all'aperto di assumere provvedimenti finalizzati:

a) al mutamento della destinazione d'uso delle unità abitative, dei manufatti e degli allestimenti mobili insediati nella struttura;

b) alla vendita delle piazzole;

c) ad ogni forma di utilizzo delle piazzole tale da comportare limitazione dell'offerta al pubblico. Non costituisce limitazione dell'offerta al pubblico la concessione in uso di piazzole o di unità abitative, per periodi contrattualmente definiti, ad agenzie di viaggio o a tour operators.

Art.15.

(Sospensione e cessazione volontaria dell'attività)

1. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 12, comma 6, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, comma 5.

2. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabile, in seguito a valutazione favorevole del comune, di ulteriori centottanta giorni superati i quali, l'attività si intende cessata.

3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2, comprensivo della proroga, può essere usufruito ogni cinque anni.

Art.16.

(Riserva di denominazione, classificazione e loghi distintivi)

1. L'uso dei termini campeggio, villaggio turistico, campeggio temporaneo o mobile, aree di sosta, camper service punto sosta e garden sharing é riservato esclusivamente a coloro che esercitano le attività disciplinate dalla presente legge.

2. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, sono classificate sulla base degli standards qualitativi minimi riferiti ai seguenti parametri:

a) contesto ambientale;

b) dotazioni strutturali;

c) requisiti di professionalità del titolare o gestore, nonché del personale;

d) servizi complementari offerti.

3. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 6, comma 5 e articolo 7, non sono soggette a classificazione.

4. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 8 sono classificate soltanto nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, disciplina le modalità di classificazione, nonché l'uso del logo che identifica la struttura ricettiva all'aperto.

6. Le modifiche che comportano il cambio di classificazione della struttura ricettiva all'aperto sono soggette alle procedure amministrative di cui all'articolo 12, comma 6.

7. I titolari o i gestori dei complessi ricettivi all'aperto di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, sono tenuti a:

a) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno della struttura e nell'area per il turismo itinerante il logo identificativo che riporta la classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19;

b) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del logo identificativo.

8. I titolari delle strutture di cui all'articolo 7 non sono soggetti a classificazione, ma sono tenuti ad esporre in modo visibile il logo identificativo all'interno dell'area.

9. E' fatto divieto ai titolari o gestori di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi identificativi differenti da quelli previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19 o idonei ad indurre in errore sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva.

Art. 17.

(Denominazioni alternative e aggiuntive)

1. I campeggi possono assumere denominazioni commerciali alternative quali camping village o glamping se possiedono gli specifici criteri tecnici ed i requisiti definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 19; possono, altresì, assumere la denominazione di camping.

2. Le strutture ricettive all'aperto di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e articolo 8, possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di posto tappa se sono situate lungo un itinerario, riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del relativo regolamento di attuazione, ubicate anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, con offerta di peculiari servizi turistici definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

Art. 18.

(Azioni per il sostegno finanziario e lo sviluppo dell'offerta turistica nei complessi ricettivi all'aperto)

1. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria e nazionale, nonché nell'ambito della normativa regionale volta ad incentivare l'offerta turistica piemontese, realizza azioni di sostegno, di sviluppo e di promozione a favore delle strutture ricettive all'aperto.

Capo IV

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art.19.

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto regionale, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:

a) le caratteristiche tecniche dei campeggi e villaggi turistici di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;

b) le caratteristiche tecniche delle aree destinate al turismo itinerante di cui all'articolo 8;

c) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità delle strutture ricettive di cui alla lettera a) nonché delle piscine e degli spazi eventualmente destinati ad attività complementari o servizi connessi, ivi compresa l'eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali vigenti in materia;

d) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità delle strutture ricettive di cui alla lettera b) tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti edilizi comunali vigenti in materia;

e) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5;

f) i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing di cui all'articolo 7;

g) gli standards qualitativi minimi per la classificazione dei campeggi, dei villaggi turistici e delle aree destinate al turismo itinerante laddove classificabili;

h) le caratteristiche e le modalità di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo di cui all'articolo 16, tenuto conto della tipologia ricettiva;

i) le caratteristiche tecnico-edilizie e i requisiti igienico-sanitari delle soluzioni ricettive innovative tenuto conto di quanto previsto agli articoli 14 e 15 dell'allegato A del regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4 (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche) e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del regolamento medesimo;

l) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dai complessi ricettivi all'aperto che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di posto tappa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e le modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna struttura ricettiva;

m) i criteri tecnici, le caratteristiche e i requisiti generali utili per l'utilizzo delle denominazioni commerciali alternative di camping village o glamping" di cui all'articolo 17, comma 1;

n) i requisiti e le modalità di esercizio delle attività in complessi ricettivi all'aperto tenuto conto del carattere imprenditoriale o non imprenditoriale delle medesime.

o) il periodo di apertura dei complessi ricettivi all'aperto, tenuto conto della possibilità che vengano esercitate con apertura annuale, stagionale o con altre modalità, in relazione al loro carattere imprenditoriale o non imprenditoriale.

Capo V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20.

(Funzioni di vigilanza e controllo)

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, sono esercitate dal comune, anche in forma associata.

2. Al fine di rendere più efficace l'attività di vigilanza e di controllo, i comuni esercitano, in forma coordinata con gli altri soggetti localmente competenti, le attività di cui al comma 1 ed entro il 31 gennaio, con cadenza biennale, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo una relazione sull'attività esercitata nel biennio precedente.

Art. 21.

(Sanzioni)

1. Chiunque contravviene all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00;

2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 12, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 12 oltre alla cessazione dell'attività;

b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 12;

c) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 7, lettera e), dell'articolo 12.

3. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 13, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 13 oltre alla cessazione dell'attività;

b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 13;

c) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 6, lettera d), dell'articolo 13.

4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 14;

b) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 6 dell'articolo 14.

5. Chiunque contravviene alle prescrizioni dell'articolo 15, comma 2, e dell'articolo 16, comma 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.

6. In caso di superamento della capacità ricettiva dichiarata nella SCIA, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00.

7. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 chiunque gestisce un complesso ricettivo all'aperto in violazione delle disposizioni di cui:

a) all'articolo 16, comma 7, lettera a) ovvero attribuisce una classificazione diversa da quella assegnata;

b) all'articolo 16, comma 7, lettera b);

c) all'articolo 16, comma 8;

d) all'articolo 16, comma 9;

e) all'articolo 17.

8. Ogni violazione al regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, diverse da quelle previste nel presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 3.000,00.

9. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente, procede alla sospensione dell'attività per un periodo da uno a sei mesi o alla sua cessazione, in caso di reiterazione costituita da più di due violazioni nell'arco di un quinquennio delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 6, e articolo 14, comma 6.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera a), comma 3, lettera a) e comma 9 il comune provvede a trasmettere gli esiti degli accertamenti alla provincia o Città metropolitana di Torino, all'ASL e all'ATL territorialmente competenti ai fini informativi e di promozione turistica.

11. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicabilità delle norme penali, se il fatto costituisce reato.

Art. 22.

(Applicazione delle sanzioni)

1. Le funzioni di accertamento, irrogazione, riscossione e introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21 sono di competenza del comune anche in forma associata.

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).

Art. 23.

(Rivalutazione degli importi delle sanzioni)

1. La misura delle sanzioni indicate nell'articolo 21 è aggiornata secondo le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGATIVE

Art. 24.

(Disposizioni transitorie)

1. I complessi ricettivi all'aperto, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano, entro un anno, alle nuove disposizioni normative in materia di denominazione; in particolare, ai fini della denominazione di villaggio turistico di cui all'articolo 6, comma 2, gli stessi adeguano le dotazioni delle unità abitative, fisse o mobili, nonché degli allestimenti eventualmente messi a disposizione di turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi secondo i criteri percentuali indicati all'articolo 6, comma 3, lettera b), oppure, in alternativa, modificano la propria tipologia nella denominazione campeggio.

Art. 25.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità di quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art.26.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto agli stessi si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disciplinate nell'ordinamento regionale.

Art. 27.

(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), ad esclusione del primo comma dell'articolo 3, dell'articolo 16, nonché dell'allegato 1 (Caratteristiche tecniche comuni a campeggi e villaggi turistici) e dell'allegato 2 (Quadro di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto);

b) l'articolo 26 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria);

c) l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);

d) l'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle strutture ricettive alpinistiche e modifiche alle disposizioni regionali in materia di turismo).

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 19 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il primo comma dell'articolo 3, l'articolo 16 e gli allegati 1 e 2, della l.r. 54/1979;

b) la legge regionale 27 maggio 1980, n. 63 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 ‘Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto’);

c) la legge regionale 30 agosto 1984, n. 46 (Adeguamento delle leggi regionali 16 giugno 1981, n. 21 e 31 dicembre 1981, n. 59 ‘Classificazione delle aziende alberghiere’ e delle leggi regionali 31 agosto 1979, n. 54 e 27 maggio 1980, n. 63 ‘Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto’ alla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217 per il turismo);

d) l’articolo 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” e alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 “Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto”);

e) il decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 2013, n. 36 (D.G.R. n. 7-4530 del 10.9.2012. Disciplina dei preingressi ai mezzi mobili di pernottamento e soggiorno. Modifiche all’Allegato 1 alla l.r. 31 agosto 1979, n. 54).

Art. 28.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 febbraio 2019

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 313

"Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante."

- Presentato dalla Giunta regionale il 13 agosto 2018.
- Assegnato in sede referente alla III Commissione permanente il 5 settembre 2018.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla Commissione referente il 16 gennaio 2019 con relazione di maggioranza di Silvana ACCOSSATO, Celestina OLIVETTI e relazione di minoranza di Angelo Luca BONA, Mauro Willem CAMPO.
- Approvato in Aula il 13 febbraio 2019, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli, 8 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 240 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

“Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività – Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. *abrogato*]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”.

Note all'articolo 8

- Il testo vigente dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è il seguente:
“Articolo 47 (Classificazione dei veicoli)

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
- d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
 - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
 - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
 - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
 - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.”.

- Il testo vigente dell'articolo 54 del d.lgs. 285/1992 è il seguente:

“Articolo 54 (Autoveicoli)

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:

- a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
 - b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
 - c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
 - d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
 - e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
 - f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
 - g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
 - h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
 - i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
 - l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
 - m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente;
 - n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

- Il testo vigente dell'articolo 56 del d.lgs. 285/1992 è il seguente:

“Articolo 56 (Rimorchi)

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'art. 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

- a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
- b) rimorchi per trasporto di cose;
- c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
- d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
- e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagome e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.”.

- Il testo vigente dell'articolo 185 del d.lgs. 285/1992 è il seguente:

“Articolo 185 (Circolazione e sosta delle auto-caravan)

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.”.

- Il testo vigente dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è il seguente:

“Articolo 378 (Impianti di smaltimento igienico-sanitario)

1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m², nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;

b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni;

c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;

d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;

e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.

3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.

4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.

5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.

6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.

7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.”.

Note all'articolo 9

- Il testo vigente del punto A.27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) è il seguente:

“ A.1 – A.26 *omissis*

A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

A. 28 – A. 31 *omissis*.”

- Il testo vigente dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 'Testo A') è il seguente:

“Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) a realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.”.

- Il testo vigente dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è il seguente:

“Art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività)

1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

[3. *abrogato*]

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

[5. *abrogato*]

6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.”.

- Il testo vigente dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente:

“Art. 13 (Nulla osta)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del

regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.”.

- Il testo vigente dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è il seguente:

“Art. 146 (Autorizzazione)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero

alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' articolo 134.

[15. *abrogato*]

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è il seguente:

“Art. 43 (Valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti)

1. Gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all' articolo 5 del d.p.r. 357/1997 .

2. L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità, in base alle linee guida di cui all'allegato B, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 40.

2 bis. All'interno dei siti facenti parte della rete Natura 2000 l'abbattimento di piante di alto fusto motivato dall'esigenza di garantire la pubblica incolumità o la tutela di beni immobili è consentito previa comunicazione scritta al soggetto gestore del sito, contenente l'indicazione del numero di esemplari che si intende abbattere, del luogo e della data dell'abbattimento. Fatta eccezione per i casi di rischio incombente debitamente documentato in cui l'intervento può essere eseguito dalla data di presentazione della comunicazione, l'abbattimento può essere eseguito decorsi quindici giorni dalla data di presentazione della comunicazione al soggetto gestore. Entro tale termine il soggetto gestore del sito è autorizzato ad accertare, previo specifico sopralluogo, la effettiva sussistenza delle condizioni di pericolo segnalate e può prescrivere modalità di abbattimento e di ripristino, compensazioni e tempi di intervento. I soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 intervengono d'ufficio sulle aree in proprietà o in gestione diretta a seguito dell'accertamento delle condizioni di rischio.

3. Per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.

4. Se la gestione delle aree della rete Natura 2000 non è stata ancora affidata o nel caso di progetti o interventi di iniziativa del soggetto gestore, la procedura di valutazione di incidenza è svolta dalla Regione.

5. Il soggetto titolare della procedura di valutazione di incidenza trasmette copia del giudizio di incidenza alla Regione.

6. La delega è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

7. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

8. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale può revocare la delega, sentito il soggetto delegato.

9. Ai fini della valutazione di incidenza il proponente dell'intervento o del progetto presenta all'autorità competente di cui ai commi 3 e 4 la seguente documentazione:

- a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;
- b) la relazione contenente gli elementi di cui all'allegato C;
- c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione dell'intervento o del progetto e del successivo esercizio.

10. L'autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La conclusione del procedimento di valutazione di incidenza costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento.

11. L'autorità competente può richiedere integrazioni della documentazione una sola volta. In tal caso il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla autorità medesima.

12. Nel caso di progetti di opere e di interventi sottoposti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA di competenza statale o regionale o provinciale, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) oppure dell' articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito dei relativi procedimenti di VIA nel corso dei quali sono considerati anche gli effetti diretti ed indiretti degli interventi e dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono stati individuati. A tal fine gli elaborati predisposti dal proponente per l'attivazione del procedimento di VIA sono integrati con gli elementi di cui all'allegato C e le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

13. L'autorità competente alla procedura di valutazione di incidenza relativa ad interventi e progetti sottoposti alle fasi di verifica o di valutazione della procedura di VIA è quella individuata sulla base delle disposizioni della l.r. 40/1998 .

14. L'autorità competente allo svolgimento delle procedure di verifica o di valutazione della procedura di VIA degli interventi e dei progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 affidate in gestione in base a quanto stabilito dall'articolo 41 acquisisce il parere del soggetto gestore. Per gli interventi e i progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti per i quali non sia ancora stata affidata la gestione, l'autorità competente acquisisce il parere della struttura regionale competente per la gestione della presente legge.”.

Note all'articolo 12

- Il testo vigente dell'articolo 19 della legge 241/1990 è riportato alla nota dell'articolo 6.

- Il testo vigente dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è il seguente:

“Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonimi all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.

- Il testo vigente dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è il seguente:

“Art. 67

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.”

- Il testo vigente dell'articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera) è il seguente:

“Art. 5 bis (Rilevazione dei dati sul movimento turistico)

1. Ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i titolari delle aziende alberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto e delle strutture ricettive extralberghiere sono tenuti a trasmettere

mensilmente alla Provincia e agli uffici dell'Osservatorio turistico regionale, di cui all' articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), i dati statistici sul movimento turistico.

2. La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 900.

3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, informata la Commissione consiliare competente, le caratteristiche, le modalità ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle Province, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera g).”.

Note all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 è riportato alla nota dell'articolo 12.

- Il testo vigente dell'articolo 109 del regio decreto 773/1931 è riportato alla nota dell'articolo 12.

- Il testo vigente dell'articolo 5 bis della legge regionale 12/1987 è riportato alla nota dell'articolo 12.

Note all'articolo 19

- Il testo vigente dell'articolo 27 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Articolo 27 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso)

- Il testo vigente dell'articolo 14 dell'allegato A al regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4 (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche -Articolo18 della legge regionale 3agosto 2017 n. 13) è il seguente:

“Art. 14 (Caratteristiche tecnico-edilizie delle soluzioni ricettive innovative)

1. Le soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 11 del regolamento sono realizzate privilegiando l'impiego di materiale naturale, con elementi modulari facilmente smontabili, per assicurare la reversibilità dell'intervento e sono coerenti con gli obiettivi di tutela, di salvaguardia e di valorizzazione del Piano paesaggistico regionale.

2. Anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche), come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 3, al fine di ridurre l'impatto dell'illuminazione artificiale in ambienti naturali, gli interventi rispettano la minimizzazione dell'emissione e della dispersione luminosa, nonché i seguenti vincoli:

a) divieto di realizzare nuovi impianti di illuminazione nelle vicinanze di cavità naturali con presenza di colonie di chiroterri;

b) divieto di realizzare ex novo o potenziare impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali e pubblicitari nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di chiroterri.

3. E' consentita la realizzazione di servizi igienico-sanitari per lo smaltimento dei reflui nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale:

a) all'interno della struttura, sia essa realizzata come soluzione innovativa complementare sia come soluzione innovativa autonoma;

b) all'esterno della struttura, mediante installazione di servizi igienico-sanitari ad uso comune.

4. La dotazione degli impianti idro-sanitari ed elettrici é conforme alla normativa in materia vigente.

5. I percorsi pedonali di accesso a tali soluzioni ricettive sono realizzati con modalità che consentono un sicuro esodo degli occupanti.

6. In riferimento alla realizzazione di case sugli alberi si applicano le seguenti prescrizioni tecnicoedilizie:

a) la costruzione non prevede l'utilizzo di materiali imitativi del legno, di materiali plastici o simili, né la disponibilità di locali o vani adibiti a cucina o posti di cottura;

b) la struttura portante, si configura come staticamente autonoma rispetto all'alberatura esistente ed è articolata su pilotis che, sulla base di calcoli strutturali, é conforme alle norme tecniche vigenti adottando la soluzione meno impattante;

c) le fondazioni, se richiedono puntuali elementi strutturali, sono ricoperte con terreno vegetale; d) l'area d'intervento non é impermeabilizzata;

e) non è ammessa la collocazione di parcheggi nella parte sottostante la superficie della struttura;

f) la costruzione è consentita su un unico livello e ad un'altezza minima ponderale di metri 2,5 calcolata dal suolo all'estradosso del pavimento e, nella parte sottostante la superficie della struttura, non sono ammessi volumi interrati, tamponamenti o riempimenti;

g) il progetto di intervento è corredato da una relazione, redatta da un tecnico abilitato, che certifica "lo stato di buona salute vegetativa" della vegetazione riferita all'area interessata;

h) il mantenimento dei requisiti di cui al presente comma é garantito attraverso verifiche periodiche delle alberature e, comunque, in caso di eventi atmosferici di eccezionale gravità.

7. In riferimento alla realizzazione di case degli hobbit si applicano le seguenti prescrizioni tecnicoedilizie:

a) la costruzione prevede la disponibilità di locali o vani adibiti a cucina o posti di cottura, se si tratta di tipologie innovative autonome, ovvero complementari qualora annesse alle residenze di campagna;

b) è ammessa la collocazione di parcheggi nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) ai fini di tutelare e proteggere la qualità delle acque sotterranee, nonché di evitare criticità idrogeologiche potenzialmente derivanti dalla realizzazione delle unità abitative, é individuato un adeguato franco di sicurezza tra l'escursione massima della sottostante falda superficiale, se presente, e la quota di massimo scavo dell'unità abitativa e dei sistemi di allontanamento dei reflui per evitare eventuali venute d'acqua o la modifica del deflusso di falda, in coerenza con il Piano di tutela delle acque adottato con apposito provvedimento del Consiglio regionale;

d) l'eventuale realizzazione di unità abitative in sotterraneo é valutata rispetto alla presenza di amianto di origine naturale, tenendo conto delle indicazioni riportate dalla mappatura regionale ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93) e della specifica normativa nazionale e regionale. In particolare, ove siano previste attività di sbancamento in zone potenzialmente interessate dalla presenza naturale di amianto, é necessario considerare le problematiche di gestione del rischio amianto, sia in termini di tutela della salute sia in termini di costi sostenibili.

8. Le soluzioni ricettive innovative annesse in forma complementare a strutture extralberghiere denominate "affittacamere" e "B&B" consentono di derogare alle caratteristiche strutturali in materia di accesso di cui agli articoli 9 e 10.

9. Ulteriori soluzioni ricettive innovative, non comprese nel presente articolo sono consentite nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, nonché nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 15 del presente allegato, fatte salve eventuali deroghe in relazione a caratteristiche tipologiche e funzionali della struttura innovativa oggetto di insediamento, ovvero secondo requisiti igienico-sanitari definiti con successivi provvedimenti di Giunta regionale."

- Il testo vigente dell'articolo 15 dell'allegato A al regolamento regionale 4/2018 è il seguente:

Art. 15 (Requisiti igienico-sanitari delle soluzioni ricettive innovative)

1. Le soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, presentano i seguenti requisiti igienico-sanitari:

a) camere da letto: garantiscono una superficie minima, al netto dei bagni, di metri quadrati 8, se con un posto letto, e metri quadrati 12, se con due posti letto; per ogni posto letto in più, la superficie delle camere a due posti letto é aumentata di metri quadrati 4, fino ad un massimo di quattro posti letto. E' fatta salva la deroga del posto letto aggiunto previsto per le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 5 del presente allegato;

b) bagni: garantiscono le superfici minime indicate all'articolo 4, comma 1;

c) locali abitabili: garantiscono un'altezza media ponderale, misurata all'intradosso del soffitto, non inferiore a metri 2,40, riducibile a metri 2,20 per i vani accessori e di servizio; eventuali soppalchi interni sono da destinare a deposito e non a funzioni abitative;

d) rapporto naturale di illuminazione: non é inferiore a 1/10 della superficie del pavimento di ciascun locale; per il bagno é consentita, in sostituzione di tale parametro, un'illuminazione artificiale con aerazione forzata di almeno cinque ricambi d'aria/ora;

e) rapporto di aerazione: non é inferiore a metri cubi 12 per posto letto.

2. Nelle soluzioni ricettive innovative non è consentito il servizio di preparazione e somministrazione di pasti. Il servizio di prima colazione e di somministrazione dei pasti, eventualmente incluso nell'offerta turistica, può essere

usufruito mediante l'utilizzo di appositi locali conformi ai requisiti previsti dalla normativa in materia vigente e richiamati nel presente allegato. In tal caso, è richiesta, da parte del titolare, la predisposizione del proprio piano di autocontrollo, redatto anche in forma semplificata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento.”.

Note all'articolo 23

- Il testo vigente dell'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) è il seguente:

“Articolo 64 (Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Ove non diversamente stabilito, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in leggi regionali può essere aggiornata, con apposita deliberazione della Giunta regionale, in misura pari alla variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”.

Note all'articolo 25

- Il testo vigente dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è il seguente:

“Articolo 107

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è il seguente:

“Articolo 108

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.

Note all'articolo 28

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Articolo 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.